



DIREZIONE REGIONALE COESIONE SOCIALE
Settore Edilizia Sociale
Via Bertola, 34 – 10122 TORINO

ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it

Data

Prot. n.

Classificazione

11.130.40

Ai Comuni Piemontesi

A.T.C. del Piemonte Centrale
per gli interventi localizzati nel comune di Torino

inviata via pec

Oggetto: DGR n. 26-8011 del 7 dicembre 2018 "Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Criteri e indirizzi per il riparto e l'assegnazione ai Comuni nonché per la rendicontazione dei contributi liquidati dai Comuni ai richiedenti". Indicazioni operative.

Con la deliberazione indicata in oggetto, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 28 dicembre 2018, la Giunta regionale, in armonia con quanto stabilito dalla Circolare ministeriale n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989, ha definito i criteri e gli indirizzi operativi per la concessione dei contributi destinati al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e ha approvato le nuove schede per la rilevazione del fabbisogno comunale e per la rendicontazione dei contributi liquidati. L'adozione di una nuova deliberazione si è resa necessaria in quanto, dopo un prolungato periodo di assenza di finanziamenti statali, solo in parte temperato da disponibilità di bilancio regionale, con decreto interministeriale n. 67 del 27 febbraio 2018 sono stati ripartiti e assegnati alle regioni 180 milioni di euro a valere sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, destinati a far fronte ai fabbisogni pregressi ex lege 13/1989. Al Piemonte sono stati assegnati euro 25.723.719,99 per le annualità 2017-2020. Con la deliberazione in oggetto sono stati definiti nuovi criteri per il riparto delle risorse disponibili ai Comuni, in coerenza con le disposizioni di livello nazionale e con i compiti di programmazione e controllo di competenza regionale.

Con successiva determinazione n. 1563 del 19 dicembre 2018, pubblicata sul BUR n. 3 del 17 gennaio 2019, le risorse disponibili per il 2018 ammontanti a euro 11.104.466,03, sono state ripartite e attribuite ai Comuni per soddisfare il fabbisogno relativo **esclusivamente agli invalidi totali** con la seguente articolazione:

- euro 2.859.426,02 a esaurimento del fabbisogno riferito agli invalidi totali aggiornato al 2011 ancora presenti nell'ultima graduatoria approvata dalla Regione con determinazione dirigenziale n. 117 del 9 marzo 2012, come modificata dalle successive determinazioni dirigenziali n. 438 del 18/09/2013, n. 441 del 23/07/2014, n. 1018 del 15/12/2015 e n. 1077 del 29/12/2015;

- euro 8.245.037,01 a esaurimento del fabbisogno riferito agli invalidi totali aggiornato al 2017, derivante dalla rilevazione straordinaria avviata dal Settore Edilizia Sociale con nota prot. n. 21788/A1507A del 4 maggio 2018 e successivo sollecito prot. n. 32970/A1507A del 9 luglio 2018.

Con la presente nota si forniscono ulteriori indicazioni e precisazioni al fine di assicurare un'attuazione della misura omogenea sul territorio regionale, coerente con i criteri e gli indirizzi operativi previsti dalla citata DGR n. 26-8011 del 7 dicembre 2018.

Soggetti aventi diritto al contributo

I soggetti aventi diritto sono indicati all'articolo 1 dell'allegato A alla DGR 26-8011 del 7 dicembre 2018. Non si registrano novità rispetto alle indicazioni fornite dalla Regione con precedenti deliberazioni attuative del Fondo.

Hanno diritto ai contributi per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della legge 13/1989:

- le persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali di carattere motorio permanenti e i non vedenti che sostengono direttamente le spese per la rimozione degli ostacoli alla mobilità nella propria abitazione;
- coloro i quali abbiano a carico i sopra citati soggetti (genitori o tutori);
- i condomini ove risiedano le persone disabili, per opere relative alle parti comuni.

Soggetti legittimati a presentare domanda

I soggetti legittimati a presentare la domanda di contributo, indicati all'articolo 2 dell'allegato A alla DGR 26-8011 del 7 dicembre 2018, sono i medesimi già previsti per tutte le precedenti raccolte di domande.

Possono presentare la domanda, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Regione Piemonte:

- il soggetto disabile;
- colui che esercita la potestà o possiede la tutela del soggetto disabile;
- l'amministratore del condominio in caso di interventi sulle parti comuni.

Il fac-simile di domanda è stato **aggiornato** rispetto alle precedenti versioni ed è scaricabile dall'apposita scheda informativa dedicata all'eliminazione delle barriere architettoniche presente sul sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/casa/modulistica-barriere-architettoniche>
La domanda può essere presentata solo per opere ancora da realizzare.

Requisiti soggettivi per l'accesso ai contributi

Per beneficiare dei finanziamenti previsti dalla legge 13/1989 i richiedenti devono possedere determinati requisiti di accesso definiti in coerenza con le altre misure di welfare abitativo.

a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

b) avere la residenza anagrafica nell'immobile e/o nella singola unità immobiliare oggetto degli interventi o trasferirla prima di ricevere il contributo. NON sorge pertanto il diritto al contributo qualora il soggetto richiedente abbia nell'immobile dimora saltuaria o stagionale, ovvero precaria. La domanda può essere presentata anche per interventi da realizzare in immobili e/o singole unità immobiliari, nelle quali la persona con disabilità intende porre la residenza anagrafica in un momento successivo alla presentazione della domanda. In tal caso l'erogazione del contributo è vincolata alla verifica da parte del Comune dell'avvenuto cambio di residenza nell'immobile oggetto degli interventi;

c) non aver realizzato gli interventi prima della presentazione della domanda al Comune. Nel caso in cui siano stati versati anticipi o acconti ai fornitori, le domande possono includere tali spese, purché i lavori abbiano inizio in data successiva a quella di presentazione della domanda;

d) non aver ottenuto, ai sensi della legge 13/1989, per il medesimo immobile e per la medesima funzione, contributi concessi negli anni precedenti a quello in cui si presenta domanda, pari all'importo massimo concedibile di euro 8.146,59;

e) essere in possesso della certificazione attestante l'invalidità permanente.

Casi di esclusione dal contributo

Permangono le medesime limitazioni già presenti in precedenza.

Non hanno diritto a richiedere il contributo le persone disabili che:

- risiedono in un alloggio o in un edificio costruito dopo l'11 agosto 1989; *
- presentano menomazioni e/o limitazioni funzionali temporanee;
- non hanno la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di intervento;
- cambiano residenza dopo avere presentato l'istanza e prima di avere effettuato i lavori;
- hanno eseguito i lavori in data antecedente a quella di presentazione della domanda al Comune.

Non hanno inoltre diritto a richiedere il contributo:

- le strutture residenziali ricomprese nelle tipologie finanziate ai sensi di specifica normativa regionale.

* Si precisa che sono ammesse le richieste di contributo per alloggi o edifici costruiti dopo l'11 agosto 1989 esclusivamente per interventi finalizzati all'accessibilità dell'immobile o alla singola unità immobiliare al fine di superare dislivelli e per la fruibilità e visitabilità dell'alloggio al fine di dotarlo di apparecchi sanitari e soluzioni tecniche necessarie. Gli interventi sono ammissibili purché al progetto dell'edificio sia stata allegata la relazione, ai sensi della legge 13/1989, attestante l'adattabilità del medesimo.

Interventi ammissibili

Gli interventi sono dettagliatamente elencati al punto 5 dell'allegato A della DGR n. 26-8011 del 7 dicembre 2018. Sono individuati in aderenza a quanto indicato al punto 4 della Circolare ministeriale n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989.

Istruttoria di competenza comunale

Le domande di contributo, in regola con le vigenti disposizioni di bollo e corredate della prevista documentazione, sono presentate al Comune in cui è sito l'immobile in qualsiasi momento dell'anno.

Le domande presentate al Comune **entro il 1 marzo** rientrano nel fabbisogno dell'anno in corso, quelle pervenute successivamente rientrano nel fabbisogno dell'anno successivo (es. domande pervenute al Comune entro il 1 marzo 2019 rientrano nel fabbisogno 2019; quelle pervenute dal 2 marzo 2019 andranno a far parte del fabbisogno 2020 che sarà raccolto fino al 1 marzo 2020).

I Comuni raccolgono le domande pervenute e le istruiscono verificando la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e per la concessione del contributo, l'inesistenza dell'opera, il mancato inizio dei lavori, la congruità della spesa prevista rispetto all'intervento da realizzare.

Entro il 31 marzo di ogni anno, i Comuni, sulla base dell'esito dell'istruttoria delle domande, ordinano le domande ritenute ammissibili in due elenchi:

- 1) elenco relativo alle domande dei portatori di disabilità riconosciuti invalidi totali dalle competenti Commissioni mediche per l'accertamento degli stati di invalidità civile, operanti presso l'Azienda Sanitaria Locale ovvero dalle Commissioni pubbliche competenti in materia di invalidità per gli invalidi del lavoro, di guerra, civili di guerra e invalidi per cause di servizio;
- 2) elenco relativo alle domande pervenute dai portatori di disabilità ritenuti invalidi parziali.

Le domande ammissibili sono inserite negli elenchi seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

Il fabbisogno comunale è determinato sommando il contributo concedibile per ciascuna domanda (e non i costi preventivati),

I contributi concedibili sono determinati secondo le classi di costo dell'intervento. Le classi di costo sono quattro (punto 4.11 della Circolare ministeriale n. 1669/U.L./1989):

- fino a euro 2.582,28;
- da euro 2.582,29 a euro 12.911,42;
- da euro 12.911,43 a euro 51.645,69;
- oltre euro 51.645,69.

La classe di costo è individuata tenendo conto della spesa indicata in domanda al netto dell'IVA.

Il contributo è calcolato con riferimento alla classe di costo come di seguito specificato:

- Per la prima classe di costo il contributo concedibile è pari alla spesa dichiarata in domanda, al netto dell'IVA, e non può superare il limite della classe di costo di appartenenza e cioè euro 2.582,28. Poiché è di importo pari alla spesa, il contributo non deve essere incrementato della variazione Istat del 14,72%.
- Per le altre classi, dove il contributo è determinato in rapporto alla spesa dichiarata in domanda secondo le percentuali di seguito indicate, lo stesso è incrementato del 14,72% come previsto dalla DGR n. 26-8011 del 7 dicembre 2018, fermo restando che in nessun caso può superare la spesa dichiarata.

Esemplificando:

Per costi di intervento compresi tra euro 2.582,29 ed euro 12.911,42 il contributo è costituito dalla somma del contributo massimo concedibile per la prima classe (euro 2.582,29) più il 25% della differenza tra la spesa sostenuta e il contributo base. Al totale così calcolato si applica l'incremento Istat del 14,72%.

Ad esempio per una spesa dichiarata al netto dell'IVA pari a euro 7.746,85 il contributo concedibile è pari a euro 4.443,60.

Il calcolo è il seguente:

euro 2.582,28 + euro 1.291,14 corrispondente al 25% di euro 5.164,57 (7.746,85 – 2.582,29 = 5.164,57), per un totale di euro 3.873,43. Il totale così determinato viene incrementato di euro 570,17 corrispondente all'incremento ISTAT.

$$2.582,28 + 0,25 * (7.746,85 - 2.582,29) = 3.873,43$$

$$3.873,43 + 0,1472 * 3.873,43 = 4.443,60$$

Per costi di intervento compresi tra euro 12.911,43 ed euro 51.645,69 il contributo è costituito dalla somma del contributo massimo concedibile per la prima classe (euro 2.582,29) più il 25% della differenza tra euro 12.911,43 e il contributo base, più il 5% della differenza tra la spesa dichiarata e 12.911,43. Al totale così calcolato si applica l'incremento Istat del 14,72%.

Ad esempio per una spesa dichiarata al netto dell'IVA pari a euro 41.316,55 il contributo concedibile è pari a euro 7.554,11.

Il calcolo è il seguente:

euro 2.582,28 + euro 2.582,28 corrispondente al 25% di euro 10.329,14 (12.911,42 – 2.582,28 = 10.329,14), + euro 1.420,26 corrispondente al 5% di euro 28.405,13 (41.316,55-12.911,42 = 28.405,13) per un totale di euro 6.584,82. Il totale così determinato viene incrementato di euro 969,29 corrispondente all'incremento ISTAT.

$$2.582,28 + 0,25 * (12.911,42 - 2.582,29) + 0,05 * (41.316,55 - 12.911,42) = 6.584,82$$

$$6.584,82 + 0,1472 * 6.584,82 = 7.554,11$$

Si precisano di seguito i limiti massimi di contributo concedibile per ciascuna classe di costo:

Classi di costo	Contributo massimo concedibile (euro)
fino a euro 2.582,28;	spesa dichiarata in domanda al netto dell'IVA
da euro 2.582,29 a euro, 12.911,42	5.924,79
da euro 12.911,43 a euro 51.645,69	8.146,59
oltre euro 51.645,70	8.146,59

Comunicazione del fabbisogno

Il fabbisogno determinato secondo le modalità di calcolo sopra specificate è approvato con apposito provvedimento amministrativo comunale unitamente agli elenchi delle domande e alla scheda di "Rilevazione del fabbisogno comunale" redatta sul modello predisposto dalla Regione, disponibile sul sito al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/casa/modulistica-barriere-architettoniche>

Gli elenchi delle domande, resi in forma anonima nel rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali, dovranno essere resi pubblici mediante affissione all'albo comunale. In tale forma anonima mediante codice identificativo della singola istanza dovranno essere inviati alla Regione quale allegati del provvedimento amministrativo comunale.

Copia del provvedimento amministrativo del Comune completo degli allegati (elenchi domande in forma anonima e scheda "Rilevazione del fabbisogno comunale") dovrà essere trasmessa al Settore Edilizia Sociale della Regione per posta certificata all'indirizzo ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it.

NON dovrà essere inviata alcuna documentazione relativa ai richiedenti, alle domande presentate e alla tipologia di lavori da eseguire.

Al fine di facilitare la composizione del fabbisogno regionale la scheda "Rilevazione del fabbisogno comunale" dovrà essere inviata anche in formato editabile all'indirizzo di posta non certificata ediliziasociale@regione.piemonte.it.

La presentazione della domanda e l'inserimento della stessa nell'elenco delle domande ammissibili non costituisce diritto per il richiedente ad ottenere il contributo.

Competenze regionali

La Regione, entro 30 giorni dalla scadenza del ricevimento del fabbisogno comunale, determina il fabbisogno complessivo regionale prendendone atto con apposito provvedimento regionale e lo trasmette al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine della ripartizione del Fondo nazionale.

Le risorse annualmente disponibili a seguito del trasferimento dei fondi statali sono ripartite e liquidate dalla Regione ai Comuni, previo impegno sul bilancio regionale. Il riparto tra i Comuni è effettuato sulla base dei criteri definiti con la DGR n. 26-8011 del 7 dicembre 2018 ed è approvato con determinazione dirigenziale del Settore Edilizia Sociale. La determinazione specifica se le risorse ripartite sono destinate agli invalidi totali, a cui è assegnata priorità, oppure se riguardano anche gli invalidi parziali. La determinazione di riparto è notificata ai Comuni dalla Regione.

Eventuali fabbisogni comunali pervenuti alla Regione oltre la scadenza del 31 marzo dovranno essere ripresentati dai Comuni con la rilevazione dell'anno successivo.

Con riferimento al fabbisogno comunale raccolto fino al 1 marzo 2019 da inviare alla Regione entro il prossimo 31 marzo si precisa che lo stesso è comprensivo anche del fabbisogno 2018 in quanto la rilevazione straordinaria effettuata dal Settore Edilizia Sociale con nota prot. n. 21788/A1507A del 4 maggio 2018 e successivo sollecito prot. n. 32970/A1507A del 9 luglio 2019 teneva conto unicamente delle domande presentate entro il 31 dicembre 2017.

Erogazione dei contributi ai richiedenti da parte del Comune

Il Comune provvede a erogare il contributo ai richiedenti scorrendo l'elenco delle domande ammissibili ordinato seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, nel rispetto della destinazione - invalidi totali o invalidi parziali - determinata dalla Regione con il provvedimento di riparto e attribuzione risorse.

L'erogazione effettiva del contributo a cura del Comune avviene dopo l'esecuzione delle opere sulla base di fatture debitamente quietanzate, verificata la congruità della spesa sostenuta, nel limite dell'importo di

contributo concedibile determinato dal medesimo Comune al momento dell'inserimento della domanda nell'elenco delle istanze ammissibili.

Il contributo ex lege 13/1989 è cumulabile con altri contributi, nel limite della spesa effettivamente sostenuta.

Le variazioni delle condizioni soggettive del portatore di disabilità (es. trasferimento in casa di riposo, decesso), intervenute dopo la data di presentazione della domanda di concessione del contributo non fanno decadere il diritto della persona con disabilità, o degli eredi, per la parte degli interventi, compreso l'eventuale versamento dell'anticipo/acconto, conclusi o avviati prima del verificarsi delle variazioni. In tal caso il contributo potrà essere liquidato anche sulla base di fatture recanti data successiva alle variazioni purché sia esplicitato o accertabile il periodo di esecuzione dei lavori anteriore alle variazioni medesime.

Modalità di rendicontazione

Il Comune rendiconta alla Regione l'andamento delle liquidazioni effettuate a favore dei cittadini richiedenti contestualmente all'invio del fabbisogno annuale e quindi entro il 31 marzo di ciascun anno.

La rendicontazione deve essere redatta utilizzando il modello predisposto dalla Regione "Scheda di rendicontazione dei contributi liquidati" disponibile sul sito al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/casa/modulistica-barriere-architettoniche>

La rendicontazione deve essere approvata con apposito provvedimento amministrativo comunale.

La scheda di rendicontazione tiene conto sia dei dati relativi a ciascuna domanda sia dei totali per classi di costo e generali. Dovrà essere predisposta e approvata una scheda di rendicontazione per ciascun provvedimento regionale di riparto e attribuzione risorse.

Per quanto riguarda la rendicontazione da inviare in Regione entro il 31 marzo 2019 si precisa che la stessa dovrà essere riferita ai contributi erogati con la determinazione dirigenziale n. 1353/A1507A del 27 dicembre 2017.

L'omesso invio della scheda di rendicontazione dei contributi liquidati entro il 31 marzo di ciascun anno comporta la non ammissibilità del Comune al successivo riparto richiesto e, in ogni caso, la revoca del contributo già assegnato.

Qualora il Comune abbia ricevuto dalla Regione risorse superiori ai contributi effettivamente liquidati ai beneficiari tenuto conto della specifica destinazione assegnata con il provvedimento regionale di riparto e attribuzione, queste andranno restituite al Settore regionale Edilizia Sociale. Il versamento fa effettuato sul conto corrente intestato alla Regione presso la Banca D'Italia Tesoreria Provinciale Dello Stato, IBAN IT27J0100003245114300031930, specificando nella causale "Legge 13/1989. Restituzione somme non utilizzate per l'eliminazione barriere architettoniche, fabbisogno anno (specificare anno). Direzione A15, Settore A1507A" e dandone contestuale comunicazione al seguente indirizzo di posta certificata ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it.

Controlli regionali

Con apposito provvedimento della Giunta regionali saranno definiti i criteri e le modalità dei controlli a campione volti alla verifica delle dichiarazioni rese con la scheda di rilevazione del fabbisogno e con la scheda di rendicontazione dei contributi erogati, tramite documentazione atta a consentire verifiche tecniche, amministrative e contabili.

Per quanto non previsto della presente nota occorre fare riferimento alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L.

Si chiede di corredare ogni comunicazione inviata in Regione con nome e numero di telefono della persona da contattare per eventuali richieste di chiarimento e per consentire la composizione dell'anagrafe comunale dei referenti

I provvedimenti regionali relativi ai criteri per il riparto delle risorse tra i Comuni, le determinazioni dirigenziali di attribuzione delle risorse ai Comuni nonché tutta la modulistica (domanda, schede di rilevazione del fabbisogno, schede di rendicontazione) sono scaricabili dal sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/casa>

Gli uffici restano a disposizione per ogni ulteriore informazione (Segreteria Settore Edilizia Sociale 011 4321454).

IL DIRETTORE
dott. Gianfranco Bordone

LPA/SR/ES

Referenti

dott.ssa Laura Paola Autigna

Coordinatore e Responsabile Programmazione

dott.ssa Stefania Roma

Responsabile riparto risorse

dott.ssa Elena Sabatino

Responsabile rendicontazione

AOO: A15000 Num.protocollo: 00015227 Data: 13/03/2019 08:41:12 (in uscita)

All.

Scheda di Rilevazione del fabbisogno comunale

Scheda di Rendicontazione dei contributi liquidati

Via Bertola n. 34
10122 Torino
011 4321454